



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 6

Riunione del 28 settembre 2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

51.15.16 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Dalia Mangone - Tesserata

Gianluca D'Angelo - Tesserato

VT Armataggia in persona del legale rapp.te p.t. – sodalizio

Con atto di deferimento pervenuto in data 17 giugno 2016, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Dalia Mangone:** *“per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur., 19 RAT, istigato l'allenatore del Sodalizio VT Armataggia, Gianluca D'Angelo, ad inserire nella documentazione di gara riguardante l'incontro n. 306 - U14, disputato il 25.11.2015, tra VT Armataggia e Caramagna, il nominativo di Fabrizia Fontanesi, quale Arbitro, e quello di Finanzi Laura, quale segnapunti, pur nella consapevolezza che le stesse non avrebbero presenziato all'incontro predetto”.*

Si contesta l'aggravante di cui all'art. 103 lett. c) Reg. Giur.;

- **Gianluca D'Angelo:** *“per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 1, 74, Reg. Giur., 19 RAT, in concorso con la Dirigente del Sodalizio VT Armataggia, Dalia Mangone, indicato nella documentazione di gara riguardante l'incontro n. 306 - U14, disputato il 25.11.2015, tra VT Armataggia e Caramagna, il nominativo di Fabrizia Fontanesi, quale Arbitro, e quello di Finanzi Laura, quale segnapunti, pur nella consapevolezza che le stesse non erano presenti all'incontro predetto”.*

- **VT Armataggia, in persona del Presidente p.t.:** *“per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur., 2 RAT ed a titolo di responsabilità indiretta ai sensi dell'art. 76, comma 1, del novellato Reg. Giur., per i fatti contestati al proprio dirigente, Sig.ra Dalia Mangone e all'allenatore Gianluca D'Angelo”.*



Il Tribunale deliberava dunque di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 20 luglio 2016.

In data 19 luglio 2016 perveniva al Tribunale una mail con la quale il sig. D'Angelo si dichiarava impossibilitato a partecipare all'udienza prevista per il giorno successivo e chiedeva di essere ascoltato in via telematica. Il Tribunale, ritenuto non necessario procedere all'audizione a distanza, preso atto comunque dell'impossibilità a comparire e della richiesta di rinvio, fissava nuova udienza al 28 settembre 2016, previa sospensione dei termini prescrizionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 c. 5, lett. c) Reg. Giur.

All'udienza del 28 settembre 2016 compariva il rappresentante della Procura il quale, previa relazione, concludeva per l'applicazione di sanzione disciplinare in danno di tutti gli incolpati.

Per l'incolpato sig. D'Angelo compariva l'Avv. Fabio Viglione, in sostituzione del difensore nominato Avv. Francesca Rolfo, il quale concludeva per il non luogo a procedere. Nessuno compariva per gli altri incolpati.

IL TRIBUNALE FEDERALE

esaminata la documentazione acquisita;

udita la relazione della Procura e le richieste della stessa;

lette le argomentazioni difensive dell'incolpato sig. Gianluca D'Angelo;

OSSERVA

Il procedimento trae origine da un esposto inviato in data 25.02.2016 alla Procura dal Comitato Provinciale di Imperia, con riferimento ad alcuni gravi fatti emersi in relazione all'incontro svoltosi in data 25.11.2015 tra i sodalizi VT Armataggia e Caramagna (U14F), segnalati al Comitato dal Giudice Sportivo Territoriale di Imperia Avv. Nicola Ditta il quale, con comunicato del 16.12.2015, aveva disposto la sospensione cautelare dell'omologa della gara sopra indicata e la trasmissione degli atti alla Procura per quanto di competenza della stessa.

Ciò in quanto, come si legge nel citato comunicato (Prot. 25/2015-2016), il GST aveva appreso dal C.P. Arbitri Avv. L. Bracco che in data 25.11.2015 era pervenuta alla Delegazione Provinciale di Imperia una mail da parte del referente del Delegato per gli Ufficiali di Gara, con allegata una foto "*che ritraeva due persone assise sul seggiolone del primo arbitro apparentemente impegnate a dirigere l'incontro oggetto del presente comunicato*". A seguito delle indagini svolte, il GST accertava:

- Che nessuna delle persone ritratte nella fotografia acquisita ed impegnate a dirigere l'incontro risultava possedere la qualifica di Arbitro Associato;
- Che nel modello CAMP3, apparentemente regolare, risultavano indicati quale primo arbitro la Prof.ssa Fabrizia Fontanesi e quale segnapunti la sig.ra Laura Finazzi;
- Che nessuna dei due arbitri indicati aveva assistito all'incontro, né tanto meno lo aveva diretto, come da dichiarazioni rese dalle interessate le quali disconoscevano le firme apposte sul referto.

Unitamente alla documentazione richiamata nel comunicato del GST, il Comitato Provinciale di Imperia trasmetteva alla Procura una dichiarazione scritta resa spontaneamente dal sig. Gianluca D'Angelo e dal medesimo sottoscritta in data



17.12.2015, nella quale il dichiarante attribuiva la responsabilità dell'accaduto alla dirigente del sodalizio VT Armataggia sig.ra Dalia Mangone, allegando a sostegno di ciò degli estratti di una corrispondenza intercorsa su Whatsapp nella quale la suddetta dirigente invitava il D'Angelo, quale soggetto tenuto alla compilazione del Modulo CAMP3, ad inserire i nomi degli arbitri Fontanesi e Finazzi pur nella consapevolezza che entrambi fossero indisponibili; nella citata dichiarazione, il D'Angelo confermava espressamente di aver sottoscritto il modulo e di non essersi reso conto dei nominativi indicati quali arbitri (il fatto di aver notato la presenza di arbitri sconosciuti, lo aveva indotto a ritenere che la problematica fosse stata risolta con il ricorso ad altri arbitri).

Ritenendo i fatti pacifici ed incontestati, la Procura concludeva le indagini con il deferimento di tutti gli incolpati dinanzi a questo Tribunale.

Gli accertamenti diligentemente espletati dal G.S.T. e la documentazione acquisita dalla Procura agli atti del procedimento consentono di ritenere come certi i fatti oggetto di contestazione.

In particolare, risulta accertato che gli arbitri riportati nel Modulo Camp3 relativo alla gara de qua, ovverosia le sigg.re Fabrizia Fontanesi e Laura Finazzi, in realtà non erano presenti nel luogo e nel tempo di svolgimento della gara e dunque non hanno certamente diretto la stessa; il che conduce a ritenere comprovato che il Modulo Camp 3 in esame contenga affermazioni false.

La diversità delle condotte ascritte agli incolpati, pur nell'identità delle norme violate, suggerisce di esaminare separatamente le rispettive posizioni, muovendo da quella relativa al sig. D'Angelo, individuato quale materiale autore della non rispondenza al vero di quanto riportato sul modulo.

Va evidenziato a tal proposito che, nella dichiarazione resa spontaneamente in data 17.12.2015, il D'Angelo ha espressamente riconosciuto di aver sottoscritto il modulo Camp3, nonché di essere il soggetto tenuto alla compilazione del medesimo (vedi anche messaggio whatsapp del 25 novembre h. 9.02); risulta altresì che il D'Angelo fosse stato informato dell'impossibilità di entrambi gli arbitri a dirigere l'incontro in questione ed indotto dalla dirigente Mangone ad inserire comunque quei due nominativi, facendo "di necessità virtù".

A propria difesa, il D'Angelo afferma di non essere stato colui che ha materialmente compilato il modulo e di essere legittimato a verificare soltanto la corrispondenza delle giocatrici presenti in campo e dei rispettivi numeri di maglia; assume altresì di non aver avuto consapevolezza del fatto che i nominativi degli arbitri indicati non corrispondessero agli arbitri effettivamente presenti e di aver comunque ritenuto che il sodalizio avesse rinvenuto una soluzione alternativa a quella prospettata dalla dirigente Mangone nei messaggi whatsapp di cui si è detto.

Tali eccezioni invero, se pur potrebbero essere invocate a sostegno della buona fede dell'incolpato che però non rileva nel giudizio di sussistenza dell'illecito, di certo non valgono a scriminare la condotta del medesimo in quanto, essendo consapevole delle incombenze a lui spettanti ed avendo sottoscritto il modulo, doveva ritenersi onerato altresì di verificare la rispondenza al vero di quanto attestato e controfirmato, tanto più perché era stato reso edotto delle difficoltà avute per il reperimento degli arbitri e ben conosceva i due arbitri indicati dalla dirigente Mangone quali possibili direttori di gara da inserire nel modulo Camp3. Rileva peraltro il Tribunale che dalla lettura dei messaggi whatsapp prodotti dallo stesso D'Angelo non si evince alcuna reazione



indignata da parte dello stesso dinanzi al censurabile “invito” della dirigente Mangone ad indicare, come arbitri, soggetti che già si sapeva non essere disponibili all’incarico. Va dunque ritenuta accertata la responsabilità dell’incolpato in ordine alla violazione ascrittagli.

Quanto alla posizione della dirigente Dalia Mangone, che nulla ha ritenuto di far pervenire a propria difesa sia dinanzi alla Procura che a questo Tribunale, la sua condotta risulta palese ed ispirata dalla cosciente consapevolezza di voler indurre il D’Angelo a violare norme inderogabili, suggerendogli non solo di indicare nel modulo, quali arbitri, soggetti che già si sapeva non avrebbero potuto dirigere la gara, ma anche di cercare tra i genitori qualcuno che conoscesse “le regole fondamentali come riga in battuta e 4 tocchi”, giustificando tale opzione con presunte “cazzate” della Federazione. Anche la responsabilità della tesserata Mangone può dunque ritenersi accertata, con esclusione della aggravante contestata (art. 103 comma 1 lette.c): “aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere....”), non sussistente in quanto assorbita dallo stesso capo di incolpazione.

Alla responsabilità dei tesserati consegue quella del sodalizio ex art. 76 Reg. Giur.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- A carico del tesserato **Gianluca D’Angelo** la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei);
- A carico della tesserata **Dalia Mangone** la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei);
- A carico del sodalizio **VT Armataggia** la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00)

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Roma, 4 Ottobre 2016